

MalpensaNews

Esenzione dei ticket sanitari: rinnovo entro il 30 settembre

Alessandra Toni · Friday, June 28th, 2019

Sono **oltre 230.000 gli assistiti varesini del servizio sanitario** in possesso di esenzione che **non hanno ancora rinnovato il tesserino**.

Il termine per provvedere a riconfermare il titolo, che ha durata annuale, **è slittato al 30 settembre**.

Ats Insubria ricorda che sono chiamati a rinnovare gli assistiti a cui è riconosciuta **l'esenzione per disoccupazione** (E02 ed E12), i **lavoratori in mobilità/cassa integrazione/contratto di solidarietà** (E13) le **esenzioni del ticket farmaceutico per patologia cronica** (E30) o **rara** (E40) che da quest'anno avrà durata di 12 mesi.

Cosa occorre fare?

Gli aventi diritto dovranno provvedere, entro il termine previsto o comunque prima di recarsi dal proprio medico per la prescrizione, **al rinnovo della propria esenzione**:

- ? presso gli sportelli di Scelta/Revoca della ASST di competenza;
- ? presso qualunque farmacia (limitatamente alle esenzioni E30 ed E40);
- ? online, autenticandosi sul sito Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), nella sezione specifica delle Esenzioni.

A partire da quest'anno, inoltre, le esenzioni con **codice E14** (ticket farmaceutico) ed **E15** (super ticket) **vengono attribuite e rinnovate automaticamente** ogni anno se permangono le condizioni di diritto, sulla base delle certificazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, come già avviene per le esenzioni nazionali con **codice E01, E03, E04** (tutti e tre definiti esenzione per reddito) e per **l'esenzione regionale E05**.

In caso di mancata attribuzione o rinnovo automatico, il cittadino che ritenga comunque di aver diritto alle suddette esenzioni potrà presentare **un'autocertificazione con le suddette modalità**. La stessa procedura dovrà essere seguita da coloro che effettuano una dichiarazione dei redditi che non individua il nucleo familiare fiscale.

Dal 4 marzo 2019 le codifiche di alcune esenzioni relative alla specialistica ambulatoriale e alla farmaceutica sono state modificate (ad es., per la specialistica ambulatoriale, la codifica dell'esenzione per invalidità IC31 è diventata C01).

I cittadini già in possesso di **un'esenzione oggetto di cambio di codifica non hanno la necessità di recarsi immediatamente presso i competenti Uffici** per la sostituzione dell'attestato di esenzione, in quanto il sistema che gestisce l'Anagrafe Regionale delle persone assistite ha già

effettuato una transcodifica automatica dei codici. La sostituzione dell'attestato di esenzione con apposta la nuova codifica è invece rilevante solo per il riconoscimento del diritto di esenzione fuori Regione o in caso di temporanea assenza del collegamento SISS in Strutture Sanitarie Lombarde. Il codice di esenzione attribuito al cittadino è comunque sempre verificabile in Anagrafe Regionale da parte del medico prescrittore.

This entry was posted on Friday, June 28th, 2019 at 9:48 am and is filed under [Salute](#). You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can leave a response, or [trackback](#) from your own site.